

P.F. 75 del 12/1/2021

Prot. n. 3774/B.18.01

Palermo, li 13 GEN 2021

CIRCOLARE N. 1

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Verifica dei residui attivi dell'esercizio 2019, maggiori di € 5.000.000, per contributi a rendicontazione.

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI**

**e, p.c. ALL' ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di gabinetto**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di gabinetto**

LORO SEDI

Con la Deliberazione n. 136/2020/GEST la Corte dei conti, sulla base dell'attività istruttoria svolta sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019, con particolare riferimento agli accertamenti delle entrate ha dichiarato l'irregolarità di numerose e significative poste e, conseguentemente, l'inattendibilità dei residui attivi.

Al fine di superare le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, si ritiene di sottoporre ad ulteriore esame i residui attivi al 31/12/2019 correlati ai **trasferimenti extraregionali relativi ai contributi a rendicontazione**, ponendo particolare attenzione a quelli di importo più significativo.

Allo scopo, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla corretta applicazione dei pertinenti principi contabili contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per la verifica dei residui attivi.

In particolare, la contabilità armonizzata introdotta con il predetto decreto prevede che l'imputazione delle entrate relative ai trasferimenti a rendicontazione ed il mantenimento dei relativi residui attivi trova il proprio presupposto giuridico contabile nell'imputazione dei corrispondenti impegni di spesa.

Più precisamente, come sistematicamente richiamato nelle pertinenti circolari di questo Assessorato e puntualmente ribadito anche dalla Corte dei conti, secondo il principio della

competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel caso di trasferimenti "a rendicontazione" erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata - come ad esempio lo Stato - la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione dell'ente erogante di attribuzione del contributo per la realizzazione di una determinata spesa: l'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa da rendicontare.

In particolare, le entrate relative alle assegnazioni dell'Unione Europea sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea del piano economico-finanziario ed imputate agli esercizi in cui la Regione ha programmato di eseguire la spesa, poiché l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata; l'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui gli stessi vengono incassati.

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie "a rendicontazione", bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, considerando anche gli impegni imputati agli esercizi futuri.

Si ritiene, altresì, utile ribadire anche la disciplina contabile di alcune frequenti fattispecie, già evidenziate nella circolare di questo Assessorato n. 8 del 22/4/2020:

- nel caso in cui la spesa risulti già impegnata, gli accertamenti relativi devono essere mantenuti a residui; in tale fattispecie rientrano i residui attivi derivanti dalle assegnazioni UE relative alle vecchie programmazioni che corrispondono a spesa già effettuata, a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali per i quali è stato mantenuto il relativo residuo passivo;
- anche in caso di impegni di spesa eliminati dal conto del bilancio per perenzione amministrativa fino all'esercizio 2014, i relativi accertamenti devono essere mantenuti a residui;
- qualora i relativi impegni di spesa siano stati reimputati in sede di riaccertamento dei residui passivi, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza della spesa;
- se la spesa non è stata ancora impegnata, in tutto o in parte, occorre ricondurre gli accertamenti di entrata alle sole somme impegnate.

Al fine di agevolare le attività della presente verifica da parte delle Autorità di gestione dei fondi comunitari, per i capitoli di entrata ricompresi nell'elenco allegato di loro pertinenza, su eventuale richiesta potrà essere ritrasmesso l'elenco degli impegni al 31/12/2019 sui capitoli di spesa della medesima natura fondi; da detti elenchi le Autorità di gestione ricaveranno i dettagli delle reimputazioni della spesa, necessari alla verifica delle corrispondenti entrate.

Nella presente verifica si dovrà tenere in adeguata considerazione anche l'eventuale quota di cofinanziamento a carico della Regione, iscritta unitamente alle quote finanziate dall'UE e dallo Stato nei capitoli di spesa e quindi ricompresa nei residui passivi mantenuti o reimputati; infatti, mentre nell'entrata dei capitoli del relativo programma affluiscono le quote UE e Stato, nella spesa gli impegni sono assunti complessivamente insieme alla quota del cofinanziamento regionale.

Per procedere nel più breve tempo possibile alla presente verifica, le Amministrazioni in indirizzo limiteranno l'attività ai residui attivi di importo superiore a 5 milioni di euro.

Allo scopo si allega un prospetto di detti residui che individua ciascuna partita da verificare e ne indica l'Amministrazione competente; tra i residui attivi ivi riportati, ciascuna competente

Amministrazione dovrà individuare e sottoporre ad attenta verifica solo quelli relativi ai contributi “a rendicontazione”.

Per i soli residui attivi afferenti i contributi extraregionali “a rendicontazione”, ciascuna Amministrazione dovrà recuperare le relative schede già compilate in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, allora effettuato ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; per ciascuna posta da verificare il Dipartimento dovrà annotare sulla relativa scheda che il residuo attivo viene confermato oppure apportare a mano ogni eventuale correzione rispetto al riaccertamento allora effettuato; ciascuna di tali correzioni dovrà comunque consentire la chiara lettura del dato da correggere ed essere appositamente convalidata con specifica sigla del dirigente generale del Dipartimento. Per i residui attivi che vengono confermati, il dirigente generale del Dipartimento dovrà apporre nella scheda e sottoscrivere la dicitura “*scheda confermata*”.

I Dipartimenti trasmetteranno tali schede, così confermate o rettifiche, alle competenti Ragionerie centrali, corredate di copia di tutta la documentazione a supporto della conferma dei residui o delle loro rettifiche, entro e non oltre il 19/1 p.v..

Entro e non oltre il 20/1 p.v. ciascuna Ragioneria centrale dovrà trasmettere le suddette schede al Servizio 2 della Ragioneria Generale, con apposita nota di trasmissione: tale nota di trasmissione dovrà indicare, tra l’altro, il numero delle schede trasmesse, quante di esse costituiscono mera conferma dei dati già oggetto del riaccertamento ordinario e quante, invece, sono oggetto di rettifica a seguito della presente verifica; nella medesima nota di trasmissione la Ragioneria centrale dovrà attestare l’avvenuto riscontro contabile delle schede trasmesse e la conformità alle disposizioni ed ai principi contabili dei relativi contenuti.

Nell’ipotesi di correzione delle schede già approvate in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, codeste Amministrazioni dovranno seguire pedissequamente le medesime regole di compilazione stabilite nella sopra citata circolare n. 8/2020; le Ragionerie centrali verificheranno anche la corretta compilazione delle schede rettifiche.

Le medesime direttive devono essere applicate anche a tutti i residui attivi dichiarati irregolari nella sopra richiamata deliberazione della Corte dei conti n. 136/2020, anche se non ricompresi nell’elenco allegato alla presente; nell’ipotesi di conferma del mantenimento – totale o anche solo parziale - di detti residui attivi dichiarati irregolari, i Dipartimenti dovranno altresì argomentare adeguatamente per la confutazione dei rilievi della Corte dei conti.

Si confida nella precisa, puntuale e solerte attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare da parte degli Uffici in indirizzo. Le Ragionerie centrali assicureranno la tempestiva collaborazione ai lavori delle Amministrazioni attive.

Il Ragioniere Generale



L'ASSESSORE
Gaetano Armao